



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA**

Anno 2020



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Oggetto della imposta	pag. 3
Art. 3	Soggetto attivo	pag. 3
Art. 4	Soggetto passivo	pag. 4
Art. 5	Definizione di fabbricato ed area pertinenziale del medesimo	pag. 5
Art. 6	Definizione di abitazione principale e pertinenze	pag. 5
Art. 7	Unità abitative assimilate alla abitazione principale	pag. 5
Art. 8	Definizione di area fabbricabile	pag. 6
Art. 9	Definizione di terreno agricolo	pag. 6
Art. 10	Determinazione della base imponibile	pag. 6
Art. 11	Determinazione della imposta dovuta	pag. 8
Art. 12	Termini per il versamento	pag. 8
Art. 13	Valore venale delle aree fabbricabili	pag. 9
Art. 14	Determinazione delle aliquote	pag. 9

TITOLO II - AGEVOLAZIONI

Art. 15	Fattispecie con abbattimento base imponibile	pag. 10
Art. 16	Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 10
Art. 17	Esenzione per i terreni agricoli	pag. 11
Art. 18	Altre esenzioni	pag. 11

TITOLO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 19	Dichiarazioni	pag. 12
Art. 20	Versamenti	pag. 12
Art. 21	Attività di controllo ed interessi moratori	pag. 13
Art. 22	Rimborsi e compensazione	pag. 13
Art. 23	Dichiarazione delle aliquote applicate	pag. 14
Art. 24	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 14
Art. 25	Riscossione coattiva	pag. 16
Art. 26	Contenzioso	pag. 16
Art. 27	Entrata in vigore del Regolamento e norme di rinvio	pag. 16



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento, disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1 Gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di San Pietro in Casale, in conformità alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni ad opera dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e TASI, secondo quando dettato dall'art.1, commi 739 e ss., della Legge 160/2019, nonché al comma 1, dell'art.8 e al comma 9, dell'art.9, del D. Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'art.13, commi da 1 a 12-ter e 12-bis, del decreto –legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n.214.
- 3.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente.

Art. 2 – Oggetto della imposta

- 1.** Ai sensi dell'art.1, commi 739 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2019 n.160, sono assoggettati alla imposta di cui al presente Regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di San Pietro in Casale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti in materia.
- 2.** Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, non incluse nelle categorie catastali A01 - A08 - A09.

Art. 3 – Soggetto attivo

- 1.** Soggetto attivo della imposta municipale unica è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio; in quanto soggetto attivo il comune



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

assume la connotazione di Ente impositore e pertanto provvede a riscuotere e ad accertare la imposta stessa.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano la imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 Gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

4. Qualora la superficie dell'immobile insista sul territorio di due differenti Comuni limitrofi, la imposta è applicata con le modalità previste per il Comune dove la stessa è prevalente.

Art. 4 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita la attività.

2. Nel caso di assegnazione della casa coniugale con provvedimento giudiziale, nel caso di separazione legale fra coniugi, soggetto passivo è il genitore affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

5. Per i beni immobili sui quali sono costruiti diritti di godimento a senso parziale di cui al D.Lgs. 206/2005, nonché per gli immobili di proprietà condominiale, come per esempio sale riunioni o abitazioni del custode, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.

6. In caso di più soggetti passivi riferiti ad uno stesso immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nella applicazione della imposta occorre valutare gli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni quota di possesso, anche in caso di agevolazioni ed esenzioni.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Art. 5 - Definizione di fabbricato e area pertinenziale del medesimo

1. Al fine della applicazione della imposta disciplinata dal presente Regolamento per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto alla imposta a partire dalla data di accatastamento o se antecedenti, dalle date di ultimazione dei lavori, di utilizzazione, comprovata da dichiarazione di residenza o dichiarazione tari con conseguente allaccio di utenze.
3. Si considera area pertinenziale del fabbricato, l'area cortiliva a servizio del fabbricato medesimo, purché accatastata unitariamente allo stesso e priva di autonoma rendita catastale.

Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ancorché situati in comuni diversi, le agevolazioni per la abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/01, A/08, A/09.
4. Per pertinenze della abitazione principale, si intendono i fabbricati destinati dal soggetto passivo a servizio della medesima, come indicato dall'art.817 Codice civile, classificate unicamente nelle categorie C02 C06 e C07, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale.

Art. 7 - Unità abitative assimilate alla abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, definiti tali dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli con provvedimento del giudice, a seguito provvedimento di separazione tra i coniugi;
- d) un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia, armate e d ad ogni altro corpo di ordinamento militare dello Stato, nonché dal personale del Corpo dei vigili del Fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- e) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- f) In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 8 - Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2003 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

Art. 9 - Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 10 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare la imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ed i seguenti moltiplicatori:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

- a)** 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C02, C06, C07, con esclusione della categoria catastale A10;
- b)** 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C03, C04, C05;
- c)** 80 per i fabbricati classificati nelle categorie A10, D05;
- d)** 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D05;
- e)** 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C01.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nella ipotesi di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1 lettere c), d), e), f) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% con moltiplicatore pari a 135.

Art. 11 - Determinazione della imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando singolarmente le condizioni oggettive e soggettive del soggetto passivo.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 12 - Termini per il versamento

1. Il versamento della imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno; è facoltà del contribuente procedere al versamento in una unica soluzione con scadenza 16 giugno.
2. La prima rata è pari al 50% della imposta dovuta applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente, procedendo al conguaglio poi in occasione della seconda rata considerando le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno di imposta.
3. Gli enti non commerciali, di cui all'art.7, c.1 lett. i) del D. lgs. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate, versando con scadenza 16 giugno e 16 dicembre in ogni rata il 50% dell'importo versato l'anno precedente e procedendo poi al conguaglio di quanto dovuto complessivamente entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune; in ogni caso possono procedere al versamento con eventuale compensazione di crediti vantati nei confronti dell'Ente impositore.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Art. 13 - Valore venale delle aree fabbricabili

- 1.** Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dalla adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2.** Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria della area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c),d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R.6 Giugno 2001 n.380, la base imponibile è costituita dal valore della area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 3.** Nel caso in cui la ultimazione del fabbricato o dei fabbricati avvenga in maniera parziale e con tempistiche diverse, il computo della area fabbricabile andrà determinato sottraendo dalla capacità edificatoria dell'intero lotto quella parte già ultimata ed oggetto di autonoma tassazione; questa casistica andrà utilizzata anche nel caso di fabbricato già interamente ultimato, ma con utilizzo di meno del 70% della capacità edificatoria della intera area.
- 4.** Per la sussistenza della edificabilità della area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nei vigenti strumenti urbanistici dell'ente, dal momento in cui risulta adottato dal comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006.
- 5.** Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e ridurre la insorgenza del contenzioso, il Comune può provvedere alla determinazione periodica per zone omogenee dei suddetti valori venali; in ogni caso la determinazione del valore non limita la potestà accertativa del comune, qualora siano presenti atti (perizie di parte, atti di compravendita ecc) che forniscano un valore più elevato rispetto a quello determinato dall'Ente.

Art. 14 - Determinazione delle aliquote

- 1.** Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; tali aliquote, per essere valide, debbono essere inserite sul portale del MEF nei termini previsti dalla normativa in vigore.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

TITOLO II

AGEVOLAZIONI

Art. 15 - Abbattimento base imponibile

1. La base imponibile della imposta municipale unica può essere ridotta, in relazione alle fattispecie previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine della applicazione della riduzione di cui al precedente articolo, prevista dalla normativa per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, è indispensabile che la condizione di fatiscenza risulti sopravvenuta, consistendo in un degrado (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni di imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. I fabbricati o le unità immobiliare, a titolo esemplificativo, per essere ritenuti inagibili o inabitabili debbono possedere le seguenti condizioni:

- a)** gravi lesioni alle strutture orizzontali (solai e tetto di copertura);
- b)** gravi lesioni alle strutture verticali (muri perimetrali e di confine);
- c)** edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d)** edifici che per la condizione riportata non siano più in grado di essere idonei all'uso al quale erano destinati (mancanza infissi, mancanza servizi igienici, mancanza allacci alle opere di urbanizzazione primaria).

4. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere comprovata da idonea perizia redatta da tecnico di parte abilitato o in alternativa dal Servizio Territorio comunale con perizia a carico del proprietario, il quale comunque allega idonea documentazione alla dichiarazione; periodicamente il Servizio Tributi provvede alla verifica della documentazione presentata dal soggetto passivo, avvalendosi della collaborazione Servizio Territorio comunale.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

5. In ogni caso la riduzione spetta dalla data di presentazione della perizia o dalla data nella quale viene riconosciuta la condizione da parte del Servizio Territorio.
6. In caso di fabbricati censiti in categoria F2 senza attribuzione di rendita catastale, ma potenzialmente oggetto di recupero ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, la imposta è applicata con riferimento alla area fabbricabile.

Art. 17 - Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dalla imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1 c.3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001 n.448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 984/1997, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF N.9 del 14/06/1993.

Art. 18 - Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dalla imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E01 a E09;
 - c) i fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'art.5-bis del D.P.R.601/1973;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) gli immobili di proprietà delle ONLUS, con riferimento alla sola quota di spettanza del Comune;
 - f) gli immobili commerciali ed artigianali che si trovano in zone chiuse al traffico per oltre sei mesi, causa lavori per pubblica utilità, con riferimento alla sola quota comunale.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

TITOLO III

DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 19 - Dichiarazioni

- 1.** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
- 2.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della imposta dovuta.
- 3.** Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
- 4.** Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 20 - Versamenti

- 1.** I soggetti passivi effettuano il versamento delle singole rate nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente, con arrotondamenti per eccesso o difetto se la frazione di calcolo determina un importo superiore o inferiore a 49 centesimi.
- 2.** Non si effettuano versamenti per importi inferiori a 12 euro; l'importo si intende riferito alla imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
- 3.** Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento nel tributo, per la sola quota dovuta in favore del comune, quando si verificano:
 - a)** gravi calamità naturali;
 - b)** particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri nella medesima deliberazione.
- 4.** In ogni caso il differimento di cui al comma tre non può in alcun modo riguardare la quota statale, calcolata sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Art. 21 – Attività di controllo ed interessi moratori

- 1.** L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 0 (zero) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3.** Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
- 4.** Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento della attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero della Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, in collaborazione, come da Accordo siglato, con la Agenzia delle Entrate; verifica inoltre la potenzialità della struttura organizzativa, proponendo soluzioni utili alla gestione del servizio tributi ed al controllo della evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
- 5.** Una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, secondo le modalità previste dalla Legge 145/2018 alla costituzione di un fondo, ripartito secondo i criteri ivi previsti.

Art. 22 – Rimborsi e compensazione

- 1.** Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale su base annuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2.** Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 20 comma 2.
- 3.** L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, per



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

quanto alla quota comunale, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso e ci sia l'assenso dei contitolari interessati. Nel caso di terreni assegnati in partecipazione si considererà regolarmente eseguito il versamento comunque effettuato dall'Ente o dal partecipante o, nel caso di cessione, da altro soggetto.

4. Il comma 3 non si applica nel caso che sia intervenuta richiesta di rimborso da parte del contitolare che ha versato in tutto o in parte l'imposta non di sua spettanza, nonché in caso di mancato riscontro alla richiesta di informazioni o invio di questionari previsti dall'art.11, comma 3, del D.Lgs. n.504/1992, da parte di uno o più contitolari. Nei casi indicati nel presente comma si dà luogo all'accertamento del tributo non regolarmente versato e all'applicazione delle sanzioni.

5. I disposti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

Art. 23 – Dichiarazione delle aliquote applicate

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria), deliberate dall'Ente per l'anno di imposta, è tenuto a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una autodichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, pena decadenza dal beneficio e conseguente accertamento con irrogazione della sanzione prevista.

Art. 24 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come indicato negli importi e nell'ammontare delle rate concedibili, nel vigente Regolamento delle Entrate adottato dal Comune. Gli importi si intendono comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica.

2. Per accedere ai piani rateali del tributo disciplinato dal presente Regolamento, il contribuente deve:

- a)** se persona fisica o imprese in regime semplificato presentare apposita dichiarazione sostitutiva attestante la difficoltà economica temporanea per debiti fino ad euro 20.000,00 mentre per debiti oltre 20.000,00 euro presentare ISEE che documenti la propria situazione patrimoniale e reddituale;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

b) se società o altro ente per debiti fino a 20.000,00 euro dichiarazione sostitutiva, mentre per debiti oltre tale cifra, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato ed un prospetto dal quale si possa evincere l'indice di liquidità e l'indice alfa (debito complessivo/valore della produzione) x100.

3. Entro i termini di proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati al pagamento della sanzione amministrativa possono definire la controversia con il pagamento della sanzione ridotta ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 del DPR 472/1997, nei casi in cui ciò sia previsto, mediante:

- versamento del 30% dell'importo complessivo contestato (comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi);
- presentazione di un piano di pagamento rateizzato che preveda il pagamento complessivo della somma dovuta secondo le rate di cui al comma 1.
- corresponsione degli ulteriori interessi per rateizzazione da calcolarsi sul debito complessivo al tasso legale.

Il mancato pagamento anche di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, determinerà la decadenza del beneficio, che non potrà essere riproposto e l'importo sarà dovuto immediatamente in una unica soluzione.

4. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato inoltre alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

5. In alternativa al piano di rateizzazione il contribuente può chiedere, in caso di una momentanea crisi di liquidità, la sospensione della riscossione dell'atto di accertamento fino ad un massimo di sei mesi; in ogni caso restano invariati i termini per presentare ricorso ed i termini per proporre mediazione o istanza di accertamento con adesione.

6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 0 (zero) punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione, debitamente documentato ai sensi del comma 1 del presente articolo, il contribuente potrà ottenere, e per una sola volta, un ulteriore periodo di rateizzazione di sei rate aggiuntive a quelle esistenti.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Art. 25 – Riscossione coattiva

1. L'accertamento divenuto definitivo ai sensi della normativa vigente, acquista immediatamente il titolo di atto esecutivo, così come previsto dalla Legge 160/2019, e pone l'Ente impositore nelle condizioni di porre in essere tutte le azioni esecutive e cautelari a difesa del credito, con i limiti e le condizioni previste dalla medesima legge, coordinate con quanto previsto dal regolamento delle Entrate in vigore.

Art. 26- Contenzioso

1. 1.Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dal D.lgs.546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di ridurre la insorgenza del contenzioso medesimo è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs.19 giugno 1997, integrati con quanto previsto nel regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento e norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2020 e per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di IMU.